



IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Avvocato BIANCA MAGARO'

Ha emesso la seguente decisione nel procedimento n. 08/2022

In seguito alla segnalazione, inoltrata a mezzo pec in data 11 aprile 2022 per competenza a questo Giudice, avente ad oggetto la relazione datata 15 marzo 2022 del Presidente di Giuria Fabio Nardi, mediante la quale veniva evidenziato il fatto che, durante lo svolgimento del concorso A3* di visione federale in data 10-13 marzo 2022, presso il Villaggio Equestre La Macchiarella, veniva squalificato il cavallo Common Linnet, testiera n. 231, dalle tre giornate di gara, ciò in seguito all'accertamento della presenza di sostanze proibite integranti doping, è stato aperto il presente procedimento a carico del sig. Sperati Agostino e del C.I. Castelfusano.

In particolare il P.dG. rappresentava che, nella giornata dell'11 marzo 2022, la steward Sig.ra Ammiraglia aveva reperito, durante un controllo nei box, 5 fiale aperte e utilizzate del medicinale "Mobic" nel box selleria del C.I. Castelfusano; fotografato e repertato il materiale, aveva richiesto intervento del P.dG. e del veterinario, Dott. Mastrovalerio, che confermava la tipologia della sostanza reperita.

Successivamente, nel box venivano raggiunti dal sig. AGOSTINO SPERATI, cavaliere iscritto in concorso con il cavallo in questione, il quale, dinanzi a Presidente di Giuria, alla steward e al veterinario, dichiarava di avere iniettato il farmaco al cavallo, nel contempo << *in buona fede*>> dichiarava di non essere stato a conoscenza che si trattasse di farmaco dopante e di ignorare la prassi che regola la somministrazione di sostanze mediche ai cavalli durante le manifestazioni sportive.

A questo punto, raccolta la dichiarazione dello Sperati, il farmaco veniva sigillato in busta chiusa, controfirmata da tutti i presenti, e anche dallo Sperati, e tale busta è attualmente in possesso del P.dG..

In data 22 aprile 2022 il sig. Sperati faceva pervenire, presso la Segreteria OdG, memoria difensiva a patrocinio degli Avv.ti Vincenzo Giardina e Edoardo Tognoni, tuttavia la data di pronuncia veniva rinviata al 9 maggio 2022 poiché non vi era prova della ricezione del provvedimento di apertura del procedimento da parte del C.I. Castelfusano.



Federazione Italiana Sport Equestri

Veniva quindi rinnovato l'invio del provvedimento alle parti e constatata l'avvenuta ricezione del medesimo nessuna delle parti faceva pervenire memorie nell'ulteriore termine assegnato del 6.5.2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti non sono oggetto di contestazione.

Nella propria memoria difensiva il sig. Sperati conferma lo svolgimento degli eventi come rappresentato dal PdG Nardi, nonché di essersi messo a disposizione della giuria per verificare, in primo luogo, che il farmaco che aveva somministrato durante il concorso al proprio equide gli fosse stato prescritto dal veterinario e, in secondo luogo, ammettendo di avere effettuato la somministrazione in totale buona fede e <<del tutto ignaro che la somministrazione medica in concorso non fosse consentita>>. Richiede, quindi, che il G.S.N., vista la squalifica già subita in concorso non applichi alcuna sanzione o, in ogni caso, tenga conto delle circostanze attenuanti e applichi la sanzione minima del richiamo scritto per il tesserato privo di recidiva.

Sottolinea, inoltre, l'assenza di volontarietà nel comportamento posto in essere, che si dedurrebbe dal fatto di non avere occultato le fiale ma di averle lasciate in bella vista, cosa che condurrebbe ad escludere la finalità di alterazione del risultato del concorso in suo favore.

Considerato nel merito che:

- l'art. 1.4 del Regolamento di Giustizia prevede che *<<L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto quale scusante o esimente;*
- che l'art. 2.1 stabilisce che *<<Costituisce illecito sportivo: a) la somministrazione di sostanze o e/o l'utilizzo di metodi e/o di strumenti vietati o e/o che incidano in modo antisportivo sulle prestazioni dei cavalli; b) ogni violazione della normativa FEI e FISE che vieta la somministrazione di sostanze proibite, siano esse elencate nelle liste EAD o ECM;>>;*
- che l'art. 4.1 afferma che: *<<Salvo che non dimostrino di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli, gli Enti Affiliati o Aggregati, sono responsabili degli atti sanzionabili di cui all'art. 1 e all'art. 2 del presente Regolamento commessi da propri Tesserati nonché per le violazioni commesse da terzi, anche se non Tesserati commesse nell'interesse dell'Ente e/o dal Tesserato dell'Ente. In via*



Federazione Italiana Sport Equestri

esemplificativa, ma non esaustiva, rispondono: a) per gli illeciti commessi da chi li rappresenta ai sensi delle disposizioni federali, nonché dai propri dirigenti, accompagnatori, istruttori, tecnici, operatori tecnici e delegati. b) degli illeciti sportivi o frodi sportive da chiunque commessi nel loro interesse e/o a loro vantaggio; c) ove non tempestivamente denunciata, della presenza di sostanze ricomprese nella lista ECM, se ingiustificata anche solo in termini quantitativi, nonché della presenza di sostanze ricomprese nella lista EAD, in luoghi o locali nella propria disponibilità sempre che vi abbiano libero accesso e ne abbiano avuto conoscenza;

- che l'art. 5 dello Statuto Fise prevede che tra i doveri degli affiliati vi sia quello di osservare e far osservare ai propri iscritti e tesserati Fise lo Statuto e i Regolamenti della Fise, i Principi emanati dal Coni, il Codice della Giustizia Sportiva ecc;
- che l'art 10 dello Statuto Fise prevede che i tesserati si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della Fise, i Principi emanati dal Coni, il Codice della Giustizia Sportiva ecc;
- che il Regolamento Veterinario Fise 2019 prevede espressamente all'art. 3.3 l'assistenza sanitaria dei cavalli partecipanti a manifestazioni sportive nonché all'art. 3.7 la possibilità di presenza dei veterinari privati di fiducia dei tesserati Fise.

Tutto ciò considerato è chiaro ed evidente che sussistono i presupposti per la configurazione di un illecito disciplinare a carico del tesserato Agostino Sperati e, ai sensi dell'art 4, per responsabilità oggettiva del C.I. Castelfusano, nella condotta consistita nell'aver iniettato farmaci dopanti al proprio equide durante un concorso, in spregio della normativa federale in merito, che si è pacificamente ammesso di ignorare.

Ritiene questo Giudice che non può considerarsi alcuna circostanza attenuante nel senso richiesto dalla difesa, tenuto anche conto che il sig. Sperati- classe 1959- è tesserato sin dal 2011.

PQM

1. dispone irrogarsi al tesserato **AGOSTINO SPERATI** la sanzione dell'ammenda di cui all'art 6.1- III- del Regolamento di Giustizia per **euro 500,00** nonché ai



Federazione Italiana Sport Equestri

sensi dell'art 6.1 -IV- del Regolamento di Giustizia la sanzione della sospensione del cavaliere dall'attività sportiva in competizioni ludiche e agonistiche per **mesi due**. Tale sospensione comporta per il cavaliere contestualmente l'inibizione ad accedere agli spazi tecnici degli impianti dove si svolgono competizioni ludiche e/o agonistiche sotto l'egida F.I.S.E. (campo prova o allenamento, campo gara e box). Tale sanzione comporta contestualmente la sospensione della qualifica di istruttore o tecnico, ove rivestita, nelle manifestazioni sportive sotto l'egida F.I.S.E;

2. dispone irrogarsi al C.I. Castelfusano in persona del legale rappresentante pro tempore la sanzione dell'ammenda per **euro 1.000,00 (mille/00)** ai sensi dell'art 6.1 -III -del Regolamento di Giustizia;

Con espresso avvertimento che ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia chiunque non ottemperi alle sanzioni che gli sono state inflitte è sottoposto ad ulteriori provvedimenti disciplinari, conseguenti a tale nuova violazione; il mancato pagamento delle ammende inflitte, dopo un mese dalla comunicazione delle stesse, salvo il caso di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione ai sensi dell'articolo 55 comma 4 del Regolamento, costituisce illecito disciplinare a seguito del quale, anche su comunicazione della Segreteria Generale, il Procuratore Federale provvede all'instaurazione di nuovo procedimento.

MANDA

Alla Segreteria Organi di Giustizia di comunicare la presente decisione agli interessati e di curarne la pubblicazione.

Roma, li 9 MAGGIO 2022

il Giudice Sportivo Nazionale
F.TO Avv. Bianca Magarò